Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 ottobre 2025
(OR. en)

13468/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0314 (NLE)

AVIATION 131
ICAO 45
RELEX 1259

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2023/746 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione e la proroga del suo periodo di applicazione, nonché la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 622 annex.

All.: COM(2025) 622 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2025
COM(2025) 622 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2023/746 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione e la proroga del suo periodo di applicazione, nonché la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE IN SENO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

Obiettivi

1. Promuovere un sistema dei trasporti aerei sicuro, efficiente, funzionale, aperto ed ecocompatibile, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro"[1].

2. Promuovere lo sviluppo della cooperazione regionale e dei sistemi di aviazione regionali e appoggiarne il riconoscimento da parte dell'ICAO e dei suoi Stati contraenti, unitamente alla loro integrazione nella struttura dell'ICAO.

3. Promuovere l'elaborazione di norme e strategie per garantire la sicurezza delle operazioni di trasporto aereo e l'adeguata supervisione delle norme di sicurezza, in conformità al quadro normativo dell'Unione in materia di sicurezza aerea, compreso il regolamento (UE) 2018/1139[2], e tenendo conto della relazione della Commissione del 17 ottobre 2022 sul programma europeo di sicurezza aerea[3].

4. Promuovere lo sviluppo e la messa in opera di servizi di navigazione aerea efficienti, funzionali e interoperabili, in conformità ai regolamenti (UE) 2024/2803[4], (CE) n. 549/2004[5] e (CE) n. 550/2004[6] e tenendo conto del piano globale di navigazione aerea e della metodologia ASBU (*Aviation System Block Upgrades*).

5. Continuare a sostenere, se del caso anche mediante assistenza tecnica e attività di creazione di capacità, lo sviluppo in tutti gli Stati contraenti dell'ICAO di un sistema globale dei trasporti aerei sicuro, efficiente, senza soluzione di continuità ed ecocompatibile, ad esempio attraverso i progetti relativi agli strumenti di politica estera (FPI) dell'Unione.

---

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020) 789 final del 9.12.2020).

2 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).

3 COM(2022) 529 final.

4 Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo (GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj).

5 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo - Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj), solo per l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 9, i quali continuano ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026, e l'articolo 11, ad eccezione del paragrafo 2, il quale continua ad applicarsi ai fini del terzo e del quarto periodo di riferimento.

6 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj), solo per l'articolo 12, paragrafo 3, il quale continua ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026, e per l'articolo 15, il quale continua ad applicarsi ai fini del terzo e quarto periodo di riferimento.

Orientamenti

Gli Stati membri si adoperano congiuntamente nell'interesse dell'Unione per sostenere le seguenti azioni condotte dall'ICAO:

1. al fine di assicurare l'elaborazione di norme e strategie per garantire la sicurezza delle operazioni di trasporto aereo e l'adeguata supervisione delle norme di sicurezza:

   a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione del piano globale di sicurezza aerea (GASP);

   b) sostenere lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate ("SARP") internazionali per l'aviazione civile adottate a norma dell'articolo 37 e dell'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, in particolare qualora necessari per la protezione dei passeggeri e la sicurezza dei voli;

   c) sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di sicurezza dell'aviazione regionale e di altri quadri di riferimento per la cooperazione regionale in materia di sicurezza tra gli Stati, nonché la necessità di integrarli meglio nel contesto dell'ICAO;

   d) perseguire la necessità di elevati standard di sicurezza a livello mondiale per garantire che le norme in materia di inchieste sugli incidenti conseguano al meglio gli obiettivi dell'Unione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo "Una strategia per l'aviazione in Europa"[7];

2. al fine di assicurare lo sviluppo e la messa in opera di sistemi di navigazione aerea efficienti, funzionali e interoperabili:

   a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione del piano globale di navigazione aerea (GANP) e le relative procedure di monitoraggio per mezzo di adeguate metriche di prestazione;

   b) sostenere l'elaborazione e l'attuazione di norme di gestione del traffico aereo (ATM) e delle procedure per i servizi di navigazione aerea (PANS), l'interoperabilità globale delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi e un coordinamento più stretto o attività di ATM, ad esempio contribuendo ai lavori per lo sviluppo dell'iniziativa relativa al quadro di fiducia e altre attività collegate;

   c) sostenere l'elaborazione e l'attuazione di norme, strategie e azioni nell'ambito della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), in particolare in linea con le risoluzioni A41-6, A41-7 e A41-8 [e relative modifiche adottate in occasione della 42a sessione dell'Assemblea];

3. al fine di continuare a sostenere lo sviluppo di un sistema globale dei trasporti aerei sicuro, efficiente, senza soluzione di continuità ed ecocompatibile in tutti gli Stati contraenti dell'ICAO:

   a) sostenere l'iniziativa "No Country Left Behind";

   b) sostenere il contributo dell'aviazione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;

   c) sostenere la prosecuzione, se del caso, dell'assistenza tecnica e delle attività di creazione di capacità.

[7] COM(2015) 598 final.